

POTENZIAMENTO

NORMATIVA. Legge 107/2015. Nota del MI n. 487 del 10 aprile 2020.

DOTAZIONI ORGANICHE E POTENZIAMENTO. La nota del MI n. 487 del 10 aprile 2020 è relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2020/21. La legge di bilancio 2020 e il decreto Milleproroghe hanno incrementato i posti in organico di diritto. Nel complesso, la dotazione organica del personale docente, per l'a.s. 2020/21, è costituita dal seguente numero di posti:

- 49.202 posti di potenziamento (posti comuni)
- 101.170 posti di sostegno (compresi quelli di potenziamento)
- 620.828 posti comuni.

I posti di potenziamento, previsti sino dall'a.s. 2019/2020, erano quelli assegnati dalla legge 107/2015, pari a 48.812. Tale numero, considerato l'incremento di 390 posti destinati alla scuola dell'infanzia, per il 2020/21, è pari a 49.202.

CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEI POSTI. La distribuzione dell'organico di potenziamento alle istituzioni, da parte degli USR (tramite gli UST):

- deve avvenire vagliando le richieste delle scuole, delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso individuate;
- non deve creare situazioni di esubero;
- deve tener conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni.

Fermo restando quanto detto sopra, la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso deve essere il più possibile coerente con:

- gli indirizzi di studio;
- le tipologie di insegnamento;
- le scelte delle istituzioni scolastiche.

VARIAZIONE DELLA CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA AL POTENZIAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA.

- Delibera del Collegio docenti perché è una questione didattica.
- Richiesta all'Ufficio scolastico territoriale (valuta se con la variazione non si generino esuberanti nell'organico di diritto).

Sulla base di quanto previsto dalla nota ministeriale, alle scuole secondarie di primo e secondo grado sarà assegnato un posto di potenziamento nuovo, ossia relativo ad una classe di concorso diversa rispetto a quella del corrente anno scolastico, alle seguenti condizioni:

- il posto di potenziamento deve essere vacante, ossia privo di titolare;
- in presenza di pensionamento dal 1° settembre 2020, a condizione che il posto possa essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso (del pensionamento), che così verrà assorbito su un posto curricolare.

POSTI POTENZIAMENTO E ORGANICO DELL'AUTONOMIA. Nella nota si evidenzia che i posti di potenziamento entrano a far parte indistintamente dell'organico dell'autonomia. Spetterà poi al DS procedere all'assegnazione dei docenti a tale tipologia di posti.

POTENZIAMENTO, ORGANICO DELL'AUTONOMIA E CCNL 2016-2018.

Art. 26 Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia.

1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione, i posti vacanti e disponibili di cui all'art. 1 c. 63, L. 13 luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del PTOF tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo. (...)

Art. 28 Attività dei docenti (...)

2. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 28 c. 8 del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni. La delibera è assunta dal CD.

3. Il potenziamento dell'offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal PTOF, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1 c. 7 della L. 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di cui al presente articolo.

4. Le attività organizzative sono quelle di cui all'art. 25 c. 5 del D. Lgs. 165 del 2001, nonché previste dalla L. n. 107/2015.

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC. Le attività di potenziamento sono destinate a tutti gli alunni e devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica. In sostanza, non è possibile impiegare le ore di potenziamento per svolgere attività alternativa alla religione cattolica.

CPIA E CLASSE CONCORSO A-23. Nell'organico di potenziamento dei CPIA, va garantita l'istituzione di almeno 2 posti di italiano per alloglotti (coloro che parlano una lingua diversa da quella italiana), classe di concorso A-23.

POSTI DI POTENZIAMENTO E SUPPLENZE. I posti del potenziamento introdotti dall'art. 1 c. 95, della L. 107/2015 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell'art. 28 c. 1 del CCNL 2016/18.

SUPPLENZE BREVI FINO A 10 GIORNI. Il DS può, ai sensi dell'art. 1 c. 85, della L. 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Tale disposizione non prende in considerazione quanto disposto dall'art. 28 c. 1 del CCNL 2016-2018 nella parte in cui prevede che le supplenze fino a 10 giorni possano essere assegnate dal DS al docente su potenziamento solo per eventuali ore non programmate nel PTOF. L'art. 1 c. 333, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'art. 1 c. 78 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa. La Nota MIUR 2116/2015 ha chiarito che il divieto di nomina del supplente il primo giorno di

assenza del docente non va rispettato qualora sia a rischio la garanzia dell'offerta formativa con le risorse disponibili.

I posti del potenziamento introdotti non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell'art. 28 c. 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

Secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 85, della sopra richiamata L. 107/2015, tenuto conto degli obiettivi di cui al c. 7 dell'art. 1 della legge citata, il DS può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia, che sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso. La sostituzione può avvenire tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali. Pertanto, qualora la supplenza ostacoli il perseguimento dei predetti obiettivi non dovrebbe essere affidata al docente di potenziamento.

SUPPLENZA SU POSTO DI POTENZIAMENTO. I posti di potenziamento sono stati introdotti con la legge 107/2015, che indica anche quando è possibile procedere all'assegnazione delle supplenze su tale tipologia di posti. L'art. 1 c. 95 della predetta legge così dispone: "[...] A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Sui posti di potenziamento, dunque, non è possibile nominare per supplenze brevi e saltuarie (è possibile invece nominare in caso di posto vacante -supplenza al 31/08 - o disponibile - supplenza al 30/06). E' prevista comunque un'eccezione nel caso in cui il docente titolare abbia la cattedra composta da ore curricolari e ore destinate al potenziamento. In tal caso, è possibile nominare per le sole ore curricolari, fermo restando che si tratti di una supplenza superiore a 10 giorni. Esempio: docente con 9 ore curricolari e 9 ore di potenziamento; si assenta per 15 giorni; si nomina soltanto per le 9 ore curricolari.

POTENZIAMENTO E COLLABORATORI DEL DS. In considerazione del fatto che non sono previsti più gli esoneri e i semi-esoneri, per i collaboratori del DS (si pensi soprattutto al collaboratore vicario e ai responsabili di plesso) è opportuno nominare per tali posizioni docenti di classi di concorso per le quali sono stati attribuiti posti di potenziamento all'istituzione. Se ad esempio la scuola ha 18 ore di potenziamento in matematica, ad un docente di matematica possono essere attribuite le 18 ore di potenziamento e quindi il docente può svolgere l'incarico di collaboratore vicario.

Non è possibile nominare un collaboratore con esonero utilizzando le ore di potenziamento di una classe di concorso diversa da quella del collaboratore (esempio: viene nominato come collaboratore e un docente di religione, che non ha ore di potenziamento, utilizzare le ore di potenziamento riconosciute ad un'altra classe di concorso, ad esempio la lingua straniera, e nominare un supplente che insegni nelle classi lasciate scoperte dal collaboratore). Soluzioni:

- per i collaboratori scegliere docenti nelle classi di concorso con ore di potenziamento
- i collaboratori continuano a svolgere l'attività di insegnamento nelle classi assegnate e nel tempo libero svolgono l'attività di collaborazione.